



Provincia di Ascoli Piceno  
Medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

# **PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (PTPC)**

## **AGGIORNATO PER IL TRIENNIO 2019/2021**

Approvato con Decreto Presidenziale n. 20 del 31/01/2019

Allegati:

allegato A: CATALOGO DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

allegato B: LIVELLO RISCHIO DI CORRUZIONE

allegato C: TRATTAMENTO DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

allegato 1: SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

## **Indice**

### **SEZIONE PTPC**

**§ 1 PREMESSA**

**§ 2 IL NUOVO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**§ 3 ATTIVITA' DI GESTIONE DEL RISCHIO**

**§ 4 MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO**

**§ 5 INIZIATIVE PREVISTE PER L'AREA DI RISCHIO "CONTRATTI PUBBLICI"**

**§ 6 FASI DELLA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO**

**§ 7 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

### **SEZIONE TRASPARENZA**

**§ 1 INTRODUZIONE**

**§ 2 NOZIONE DI TRASPARENZA**

**§ 3 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

**§ 4 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

**§ 5 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' E TEMPESTIVITA'  
DEI FLUSSI INFORMATIVI**

**§ 6 VIGILANZA SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

**§ 7 ACCESSO CIVICO**

## **§ 1 PREMESSA**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito Piano o PTPC) è uno degli strumenti introdotti con la legge n. 190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa a livello decentrato. L'obiettivo del Piano è rivolto essenzialmente all'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire lo stesso. È con il Piano triennale che viene messa in campo la specifica strategia di ogni ente. Tutte le amministrazioni sono tenute ad adottarlo e ad adeguarlo ogni anno, pena una sanzione pecuniaria amministrativa (da 1000 a 10.000 euro) a carico dei soggetti obbligati alla sua predisposizione ed approvazione.

I Piani dovranno effettuare la cd. mappatura dei rischi e cioè l'individuazione dei fattori che possono agevolare i fatti di corruzione; quelli esterni, collegati a situazioni ambientali esterne all'ente (quali, ad esempio, l'esistenza di fenomeni di diffusa illegalità) e interni ricollegati, in particolare, all'attività degli uffici.

Una volta individuati i rischi, vanno poi indicate le misure organizzative che possono contrastarli; a partire dalla rotazione del personale (misura obbligatoria), le altre misure saranno calibrate alle peculiarità dei rischi medesimi e possono consistere, ad esempio, in controlli aggiuntivi o nel destinare maggiori risorse di personale ad alcune attività.

Il termine "corruzione" va inteso in senso lato, ovvero nell'accezione comprensiva delle varie situazioni di illegalità in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Il Piano nazionale anticorruzione PNA 2018 è stato elaborato e approvato con Delibera dell'ANAC n. 1974 del 2 novembre 2018 avente ad oggetto " Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano nazionale Anticorruzione "; nell'aggiornamento al PNA 2018, in particolare, sono state fornite:

- indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di adozione annuale del PTPC;
- richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato;
- presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica;
- chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità;
- affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679;
- il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. "incompatibilità successiva"(pantouflage);
- sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni;
- affrontati alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale.

### **Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)**

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett.b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per*

*l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».*

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Tuttavia, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato «Qualità delle informazioni» che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD - *Regolamento generale sulla protezione dei dati*).

### **Responsabile della protezione Dati (RPD)**

*(Rapporti fra il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e il Responsabile della protezione dei dati - RPD, figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39)*

Molte amministrazioni e soggetti privati tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono state chiamate a individuare anche il RPD. Come chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali l'obbligo investe, infatti, tutti i soggetti pubblici, ad esempio, le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti ecc. Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni; diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità esterna all'ente e assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679). Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT. Si valuta, infatti, che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

Resta fermo che, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, di un supporto del RPD nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati

personali. Ciò anche se il RPD sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

La Provincia di Ascoli Piceno, in base ad un contratto di servizi, ha designato con Decreto Presidenziale n. 98 del 04/09/2018, come Responsabile della protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, l'Avv. Emanuele Florindi.

### **L'affidamento dei Servizi Legali**

(Linee guida Anac n. 12/2018 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018). L'obiettivo del PNA 2018 di fornire indicazioni in materia di affidamento dei Servizi Legali, è quello di limitare ai soli casi eccezionali (come l'impellenza di un contenzioso) l'affidamento personale e perciò di garantire la trasparenza, la professionalità e competenza e la concorrenza in un settore che rimane caratterizzato comunque dall'aspetto fiduciario.

Proprio in relazione alla nuova disciplina, sono pervenute all'Autorità diverse richieste di chiarimento dagli operatori, tanto da spingere l'Anac a provvedere con Linee guida specifiche, accompagnate da una ampia relazione esplicativa.

Queste le principali indicazioni rimandando alla lettura delle Linee guida e della Relazione.

### **Appalto o incarico ad hoc.**

L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi ma "non estranei" al Codice). Tale ricostruzione del regime delineato dal legislatore impone alle stazioni appaltanti la corretta individuazione del fabbisogno, anche allo scopo di evitare il frazionamento artificioso della commessa, vietato ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei contratti pubblici.

### **Incarichi ad hoc.**

Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, esclusivamente le tipologie di servizi legali che vi sono indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici. Si tratta in particolare di:

1. incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
2. i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
3. nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta;

Tutte e tre le tipologie devono essere assegnate ad avvocati iscritti all'Albo.

4. i servizi prestati da notai relativi esclusivamente alla certificazione e autenticazione di documenti;
5. i servizi legali prestati sulla base di designazione di legge (p.e. fiduciari);
6. i servizi legali strettamente legati all'esercizio di pubblici poteri, che rappresentano un presupposto logico dell'esercizio del potere, ponendosi alla stregua di una fase del procedimento in cui il potere pubblico è esercitato.

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, specifica Anac, "si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria".

### **Affidamento degli incarichi ad hoc.**

Agli incarichi relativi ai “servizi legali esclusi” si applicano le regole dell’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, e dunque l’affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Per ogni principio Anac fornisce alcune indicazioni per orientare gli enti.

Per economicità si intende comunque il rispetto della congruità e dell’equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37. Né il principio del risparmio di spese deve essere considerato esiziale, a causa della delicatezza di tali incarichi.

Quanto alla trasparenza, consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall’amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull’imparzialità della selezione. Altro aspetto sensibile a cui le stazioni appaltanti dovranno porre attenzione, tra gli altri, è quello della pubblicità delle offerte: potrà essere assolta scegliendo il mezzo più adeguato avuto riguardo all’importanza dell’appalto per il mercato, tenuto conto in particolare del suo oggetto, del suo importo nonché delle pratiche abituali nel settore interessato. Una forma di pubblicità adeguata, esemplifica Anac, è la pubblicazione di uno specifico avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante, che si caratterizza per l’ampia disponibilità e facilità di utilizzo e per la convenienza sotto il profilo dei costi.

### **Gli elenchi dei professionisti.**

Come best practice, Anac suggerisce la formazione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale.

All’interno dell’elenco la scelta dovrà essere effettuata tenendo conto delle specificità dei professionisti rispetto all’incarico ma con una logica di equa ripartizione degli incarichi.

L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre.

### **I servizi legali “non esclusi”.**

Sono quelli indicati nell’allegato IX del codice degli appalti. Essi sono, in linea generale, le consulenze non collegate ad un contenzioso o la rappresentanza in contenziosi seriali. In questo caso scattano le norme delle procedure di appalto, In considerazione della natura dei servizi legali, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. L’utilizzo del criterio del minor prezzo sarebbe consentito solo per i contratti di valore inferiore a 40.000 euro.

### **Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) della Provincia di Ascoli Piceno.**

La legge 190/2012 impone l’approvazione annuale del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT). Con riferimento alle misure previste per l’anno 2019, è inevitabile, come per il passato, riscontrare una generalizzata difficoltà nell’attuazione delle stesse in ragione degli eventi che hanno destabilizzato l’organizzazione interna dell’ente, derivanti dall’attuazione dei processi di ricollocazione del personale e riorganizzazione complessiva delle funzioni provinciali conseguenti alla riforma avviata con la legge Delrio. In aggiunta a tale fenomeno che ha caratterizzato in modo peculiare l’organizzazione lavorativa delle province, nel 2017/2018 si è registrata una ulteriore carenza di personale dovuta a collocamenti a riposo e a qualche caso di mobilità, che l’ente non ha potuto non concedere, con evidenti riflessi negativi sulla capacità di riassorbimento delle mansioni svolte dal personale mancante.

Nello specifico, tuttavia, le misure che sono state attuate hanno riguardato, innanzitutto, il rispetto sostanziale dei normali standards di controllo tecnico e contabile su tutti gli atti emanati dall’Ente e, altresì, il rispetto sostanziale degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo 33/2013.

Il processo di mappatura dei procedimenti, indispensabile al fine di una più puntuale gestione del rischio, è strettamente interdipendente alla riorganizzazione interna ancora in fase di definizione per cui il lavoro si presenta particolarmente complesso, ma in previsione di definizione nel corso del 2019. Infatti, come peraltro

emerso nel precedente PTPCT, si prevede di lavorare con maggiore incisività sull'applicazione delle misure disposte e, in dipendenza della prossima riorganizzazione, affrontare nuovamente il tema della mappatura in modo più aderente alla specificità dell'ente.

Per quanto riguarda la rotazione, così come concepita, la sua attuazione necessita di un ampio numero di risorse umane e quindi comprensibilmente di difficile attuazione in questo Ente, sommata alla reticenza sia dei dirigenti, timorosi di creare stress in ufficio, sia dei dipendenti gelosi delle competenze faticosamente costruite.

Riguardo al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ascoli Piceno, nel corso del 2018 si è verificato un solo caso di violazione, peraltro archiviato.

La procedura di tutela di soggetto che effettua segnalazioni (whistleblowing), prevista nell'aggiornamento 2017-2019, non è di fatto decollata. Si prevede quindi per l'anno 2019 di adeguare il sistema alle nuove disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179 con rinvio per le modalità operative alle Linee Guida che emanerà l'ANAC sul tema.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA): è l'incaricato della compilazione e aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituito ai sensi dell'art. 33 -ter del D.Lgs. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012.

Occorre considerare che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

La Provincia di Ascoli Piceno con Decreto presidenziale n. 34 del 08/03/2018 ha nominato per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33 del D.L.179/2012, inserito nella legge di conversione n. 221/2012, e in conformità alle indicazioni del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, fornite con comunicato del 28 ottobre 2013, quale responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (R.A.S.A.) il Dott. Eros Nunzio Libetti Dirigente del Servizio Appalti e Contratti.

### **L'ufficio di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione.**

Tutti gli Enti hanno necessariamente dovuto affrontare i problemi organizzativi legati alla istituzione di questo ufficio, definendone i compiti, competenze e modalità di approccio alla struttura, così da permettere una visione organica della normativa e un'attuazione sempre più aderente alle necessità del singolo Ente. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in questo Ente non dispone di una struttura stabilmente destinata a tale scopo, per le sopra evidenziate criticità legate alla carenza strutturale di personale. Le competenze di supporto sono svolte da un dipendente in via non esclusiva.

### **Valorizzazione e conferma della previsione contenuta nel piano precedente**

Con riferimento alle misure previste nella precedente edizione del PTPC 2017/2019, si precisa che, comunque, sempre al fine di rendere il presente Piano agevolmente sostenibile, le misure da perseguire nel triennio 2019/2021, oltre a quelle obbligatorie per legge, sono quelle analiticamente ricomprese ed evidenziate nella presente edizione.

Inoltre si precisa che essendo intercorse durante l'anno 2018 modifiche organizzative rilevanti ancora da definire ma, non riscontrandosi nel medesimo anno fatti corruttivi, si conferma sostanzialmente, anche se con alcune integrazioni, quanto elaborato nella precedente edizione.

### **Gli attori della prevenzione**

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Amministrazione ed i relativi compiti sono quelli individuati dalla vigente normativa, di seguito brevemente rappresentati:

Gli organi di indirizzo che individuano il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, adottano con propria deliberazione il Piano e definiscono gli obiettivi di performance collegati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza amministrativa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) che deve essere dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata sia per qualità di personale che per disponibilità di supporti

tecnico informatiche, ha poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Il responsabile provvede, altresì, in apposita sezione del piano all'individuazione dei responsabili della elaborazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, prevedendo, altresì, specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Con Decreto presidenziale n. 24 del 21/02/2019 è stato attribuito all'Avv. Edoardo Antuono la titolarità dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di Ascoli Piceno.

I Dirigenti che per l'area di rispettiva competenza:

- adottano le misure gestionali;
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento;
- promuovono l'attività di prevenzione tra i responsabili dei servizi e i loro referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- procedono, con l'ausilio del RPCT e del Servizio "Anticorruzione e Trasparenza" alla mappatura dei processi e all'analisi dei rischi ad essi correlati;
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono misure di prevenzione in relazione ai processi di competenza;
- attuano le misure di prevenzione nei processi di loro competenza;
- collaborano con il RPCT
- con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza sono responsabili sia della trasmissione sia della pubblicazione dei dati e documenti ascrivibili al proprio settore/servizio (secondo le competenze opportunamente specificate nella allegata tabella inerente gli obblighi di trasparenza)
- rispettano e fanno rispettare, nei loro ambiti direzionali, le prescrizioni e le misure organizzative contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, prestando la più ampia collaborazione al Segretario Generale in qualità di RPCT.

Proprio per rafforzare i poteri di interlocuzione del RPCT all'interno di questa pubblica amministrazione (come auspicato nell'aggiornamento dei precedenti Piani) si evidenzia che i dirigenti devono fungere da raccordo e da interlocutori primari con il Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, assicurando il loro supporto effettivo sia nella fase di predisposizione che nella fase di monitoraggio del Piano di Prevenzione. Il suddetto dovere di collaborazione con il R.P.C.T. del personale apicale è oggetto di valutazione nell'ambito della valutazione annuale della Performance. La violazione del dovere di collaborazione, inoltre, dei dipendenti nei confronti del Responsabile Anticorruzione è sanzionabile disciplinarmente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 62/13.

I Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza che vengono individuati dai Dirigenti e svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché quest'ultimo abbia elementi e riscontri per la formazione ed il monitoraggio del PTPC.

L'Ufficio procedimenti disciplinari che propone l'aggiornamento del codice di comportamento e svolge i procedimenti disciplinari.

I Dipendenti il cui coinvolgimento, secondo le previsioni di legge, deve essere assicurato attraverso la partecipazione al processo di gestione del rischio con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPC (art. 1 co.14 L.190/2012).

L'Organismo Indipendente di Valutazione, OIV, a cui compete, tra l'altro, la verifica della coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa (art. 41 del D. Lgs. 97/2016), il supporto al responsabile della prevenzione nell'attività di monitoraggio e l'attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.



I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione che osservano le misure contenute nel PTPC e segnalano eventuali situazioni di illecito.

## § 2 IL NUOVO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### **Analisi del contesto**

Come evidenziato dall'Anac risulta indispensabile, ai fini di una corretta predisposizione del PTPC, una sua adeguata contestualizzazione da effettuare mediante una preliminare analisi del contesto esterno ed interno. Attraverso la suddetta analisi risulta infatti possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

### **Contesto esterno**

Ai fini dell'analisi del contesto esterno ci si è avvalsi degli elementi e dei dati contenuti nella relazione periodica sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentata dal Ministero dell'Interno al Parlamento e pubblicata sul sito della Camera dei Deputati, così come suggerito dall'Anac per gli enti locali.

Tenuto conto dei dati e delle informazioni contenuti nella relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata 2016 - trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 15 gennaio 2018 (Documento XXXVIII n. 5) e disponibile alla pagina web <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&> - per la provincia di Ascoli Piceno, risulta quanto segue:

*“...omissis...pur registrandosi - in specie in corrispondenza del litorale ricompreso tra San Benedetto del Tronto (AP) e Civitanova Marche (MC) - la presenza di compagini delinquenti di matrice siciliana, campana e pugliese, la situazione della sicurezza nella provincia di Ascoli Piceno non presenta infiltrazioni, tanto meno radicamenti, di sodalizi di tipo mafioso. Quanto precede è sostanzialmente ascrivibile ad un tessuto economico e sociale sostanzialmente sano, da aggiungere all'inesistenza di significative forme di emarginazione sociale e di devianze. I fenomeni delittuosi più significativi afferiscono al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori, alla proliferazione del gioco d'azzardo, alle pratiche usuraie ed estorsive, spesso strettamente collegate - sempre, lungo la richiamata fascia costiera e di confine con la provincia di Macerata - alla presenza di locali di intrattenimento notturno. Con riguardo alla criminalità straniera, si conferma il dinamismo di formazioni albanesi nello spaccio di sostanze stupefacenti, nella commissione di furti e rapine in abitazione, nel favoreggiamento e nello sfruttamento della prostituzione. E proprio il meretricio - con il coinvolgimento pressoché esclusivo di cittadine provenienti dall'est Europa - oltre che ascrivibile ad aggregazioni albanesi, registra il protagonismo di sodalizi romeni. Quest'ultimi - talora anche avvalendosi della complicità di elementi indigeni - continuano a dedicarsi ai reati predatori, attività cui si rivolgono anche i c.d. “trasfertisti”, provenienti in larga misura dalle regioni meridionali. La comunità cinese si dedica massivamente alla gestione di laboratori manifatturieri di abbigliamento e pelletteria, spesso configurando lo sfruttamento di manodopera clandestina di propri connazionali e commettendo violazioni alla normativa che tutela la proprietà intellettuale e industriale. Nel 2016, nella provincia di Ascoli Piceno, la criminalità diffusa ha fatto registrare un decremento dei delitti rispetto all'anno precedente (-13,2%), con precipuo riguardo alle violenze sessuali, ai furti, ai furti con destrezza e in abitazione, alle ricattazioni, alle rapine, alle estorsioni, alla cessione di sostanze stupefacenti”.*

Si ritiene interessante anche evidenziare l'intervento del Procuratore Generale Sergio Sottani in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2019 – Ancona 26 gennaio 2019 <http://www.procuragenerale.ancona.it/i> – :

*“...Va evidenziato, secondo quanto segnalato dal Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri ANCONA, come nella regione MARCHE si siano inseriti, in maniera progressivamente più penetrante, gruppi criminali di matrice etnica che, agevolati dall'assenza di un capillare controllo territoriale da parte di*

*organizzazioni criminali mafiose, sono riusciti a ritagliarsi il proprio spazio nei settori del traffico di stupefacenti, dei reati contro il patrimonio, dello sfruttamento della prostituzione, del traffico di esseri umani e dell'immigrazione clandestina...omissis.... le MARCHE rappresentano una nuova frontiera per la criminalità organizzata, che mira ad esercitare un'azione di controllo su un'area, come le MARCHE, facilmente suscettibile di sfruttamento economico. Dalle indagini in corso emergono elementi sintomatici che fanno presumere come il tessuto economico della Regione possa essere appetibile alla criminalità organizzata, che è interessata ad effettuare accaparramenti e turn-over di aziende ed esercizi in difficoltà, con l'obiettivo di rilevare le attività più redditizie ubicate lungo la costa o comunque subentrare nella loro gestione, mediante l'inserimento di "persone di fiducia" delle organizzazioni criminali...omissis.. L'area marchigiana è potenzialmente appetibile alla criminalità organizzata anche perché è tradizionalmente estranea a insediamenti mafiosi. Il rischio di infiltrazione mafiosa ha peraltro subito un netto aggravamento a seguito del sisma dell'agosto ed ottobre 2016. Invero, l'investimento economico che ruota intorno alla ricostruzioni rappresenta una ghiotta occasione per la criminalità organizzata e, nel contempo, un potente catalizzatore in grado di attirare ingenti flussi di capitali illeciti in cerca di adeguati canali di reimpiego del flusso finanziario, di provenienza criminale.*

*Proprio per questo, la DDA di ANCONA e le Procure interessate dal cratere, segnatamente quelle di ASCOLI PICENO, FERMO e MACERATA hanno siglato in data 15 giugno 2017 un protocollo CRASI (Centro Ricerca e Analisi per lo Sviluppo Investigativo), con l'adesione della DNA e della Procura Generale di ANCONA per assicurare il coordinamento ed approfondimento delle investigazioni e lo scambio informativo sulle varie imprese operanti, sia nella fase dell'emergenza che in quella successiva della ricostruzione.*

*Nelle Considerazioni conclusive, il procuratore afferma: L'anno solare 2018 è stato sul versante criminale un annus horribilis per la Regione MARCHE...omissis.. Per altro verso, dai dati esaminati in questa sede può affermarsi come in realtà la situazione criminale nel distretto non giustifichi reazioni allarmistiche, né che vi siano situazioni sfuggite al controllo delle forze di polizia.*

*.....La crisi economica merita una corrispondente capacità investigativa sui reati di tale natura, al fine di garantire il rispetto delle regole di una corretta competizione dei privati che operano nel mercato. Il benessere di una società si fonda sul riconoscimento del merito tra soggetti posti in grado di partecipare in posizione paritaria, senza alterazioni dettate da malevoli furbizie o condotte disoneste.*

*Le MARCHE sono una regione esposta a fenomeni di infiltrazione mafiosa.*

*Lo si desume dall'avvenuto riconoscimento giudiziale con due sentenze di condanna in primo grado, seppure non ancora definitive, dell'aggravante mafiosa per reati commessi nel territorio marchigiano, dall'avvenuta inflizione di interdittive antimafia da parte di alcune delle Prefetture della Regione, dalla scoperta di attività commerciali fittiziamente intestate a prestanomi, in cui i titolari di fatto sono soggetti appartenenti ad organizzazioni mafiose, dalla presenza nella ricostruzione post sismica di soggetti legati a sodalizi legati alla criminalità organizzata, nonché dall'aumento di reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti.*

*Molti e preoccupanti sono i sintomi che fanno ritenere il territorio marchigiano non immune da una perdita della comune cultura della legalità, così come desumibile, tra gli altri, dalla crisi del sistema creditizio, con i suoi risvolti penali dell'emblematica vicenda giudiziaria della Banca Marche, o con l'aumento dei reati contro la pubblica amministrazione, a cominciare dalle indagini sulla richiesta da parte di privati di contributi pubblici, in difetto dei presupposti che ne giustifichino l'erogazione.*

*Si ritiene che la suddetta contestualizzazione pur non ponendo specifiche, particolari criticità rispetto alla possibilità del verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno della pubblica amministrazione, richieda comunque un'attenzione maggiore al fine di non essere sottovalutata.*

## **Contesto interno**

In generale sono ormai più di tre anni che le Province vivono in una situazione transitoria.

Trasformate dalla Legge n. 56 del 2014 con la prospettiva di vederle cancellate dalla riforma costituzionale, le stesse Province hanno visto l'interruzione del processo di riforma grazie all'esito referendario del 4 dicembre 2016 che, peraltro, ha avuto l'effetto di cristallizzare il mutamento ordinamentale alle statuizioni della Legge 56, determinando una condizione di incertezza soprattutto per la regolamentazione degli assetti istituzionali e degli aspetti finanziari. Le manovre finanziarie degli ultimi tre anni hanno infatti nella sostanza

gravemente compromesso la capacità programmatica degli enti locali in quanto caratterizzate da una “spending review” mirata ad intervenire prioritariamente sulla spesa pubblica di queste amministrazioni.

(Fonte DUP 2018/2020)

Ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge 56/2014 (c.d. "legge Delrio"), lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, hanno provveduto al riordino delle funzioni delle Province.

Con circolare n. 1/2015 del 30/1/2015, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno adottato le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle Province.

Nelle more dell'attuazione dell'art. 1 comma 91, della legge 56/2014, è intervenuta la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, commi 420 e seguenti, ha ridotto le entrate proprie provinciali e al comma 421 ha prescritto il contenimento della spesa per la dotazione organica del personale nella misura del 50% rispetto alla spesa sostenuta per il personale alla data dell'8/4/2014.

Si deve evidenziare che per la Provincia di Ascoli Piceno, alle iniziative di generale riforma delle province, fortemente restrittive e penalizzanti dal punto di vista dei tagli delle risorse finanziarie (.....milioni di Euro per gli anni 2016/2017/2018) , si sono sommate le misure correttive di carattere strutturale volte al risanamento dell'Ente ex art.243 bis del D.lgs. n. 267/2000, (deliberazioni di Consiglio provinciale n 6 del 10/6/2013 e n.10 del 12/9/2013) e la riduzione della spesa del personale mediante piano di ristrutturazione, ai sensi dell'art.2 del D.L. n. 95 del 6/7/2012. La Provincia di Ascoli Piceno ha, comunque, proceduto al riassetto organizzativo dell'ente, valorizzando le attività di assistenza tecnica e amministrativa, tra cui l'avvio della stazione unica appaltante previste dall'art. 1, c.88, della Legge 56/14.

In ottemperanza al predetto disposto la Provincia di Ascoli Piceno con Decreto del Presidente n. 62 del 27/03/2015 ha fissato la consistenza del valore finanziario della dotazione organica al 1/01/2015, della Provincia di Ascoli Piceno pari ad Euro 7.238.368,50 (ovvero pari al 50% di Euro 14.476.737,00).

L'articolazione della dotazione organica ridotta costituirà, per effetto del combinato disposto dell'art.1 commi 421 e 423, della citata legge n.190/2014 la logica premessa per la definizione del piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale dell'Ente, nel quale sarà possibile riallocare il personale dei diversi settori funzionali al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni fondamentali che l'art 1, comma 85 della l.n.56/2014 riconosce alle Province.

Con Legge Regionale n.13 del 3 Aprile 2015 sono state approvate le disposizioni per il riordino delle funzioni delle Province, al fine di procedere al trasferimento alla Regione delle funzioni provinciali indicate nell'allegato A alla stessa legge.

Con DGR 687/2015 sono state approvate le modalità di trasmissione dei dati alla Regione per l'attuazione della L.R. 13/2015. Con DGR 764/2015 è stato costituito il gruppo di lavoro per l'esame dei dati trasmessi dalle Province, in attuazione della DGR 687/2015.

Con riguardo alla Provincia di Ascoli Piceno con decreto del Presidente della Provincia n. 191 del 28/09/2015, rettificato con successivo decreto presidenziale n.225 del 30/10/2015, nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Osservatorio regionale e dalla Regione Marche anche in occasione degli incontri tecnici tenuti con le province, sono stati approvati:

- Allegato 1 Elenco del personale a tempo Indeterminato adibito alle funzioni non fondamentali di competenza della regione ai sensi della L.R. n. 13/2015 per n. 131 dipendenti compresi n.2 dirigenti
- Allegato 2 Elenco del personale a tempo determinato in servizio nella funzione Mercato del Lavoro per n. 22 dipendenti, collocati in soprannumero ai sensi dell'art 1 comma 421 della legge n. 190/2014;
- Allegato 3 Elenco del personale a tempo indeterminato in servizio nella funzione Mercato del Lavoro per n. 41 dipendenti, collocati in soprannumero ai sensi dell'art 1 comma 421 della legge n. 190/2014;

Con riferimento alla funzione Caccia e Pesca, con Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 25/08/2016 è stata approvata la Convenzione con la regione Marche per la disciplina delle funzioni di vigilanza relative alla Caccia e alla Pesca nelle acque interne. Ai sensi dell'art.1 c.770 della L.n.208 del 28/12/2015 e della L.R. n.6 del 25/3/2016 le predette funzioni di vigilanza sono state riallocate alle Province. Il Personale appartenente alla funzione citata ( pari a n. 11 unità di dipendenti) viene pertanto inserito nella dotazione organica della Provincia, ed assegnato in virtù della citata convenzione allo svolgimento delle attività di vigilanza relative alla Caccia e alla Pesca nelle acque interne.

In data 31/3/2016 è avvenuto il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni trasferite, in seguito alla proroga disposta con l'art. 17 della L.R. 28/2015; per ciò che attiene i dipendenti in servizio nella funzione Mercato del Lavoro, in esecuzione della Legge n. 205 del 27/12/2017 comma 793, con DGR n.636 del 14/05/2018, la regione Marche ne ha disposto il trasferimento nei propri ruoli con decorrenza 1/05/2018.

Conseguentemente a decorrere dal 1/05/2018 la struttura organizzativa della provincia di Ascoli Piceno è sostanzialmente modificata sia con riguardo alla macrostruttura sia con riguardo alla organizzazione degli uffici e servizi; Totale personale n. 146 n. 2 Dirigenti oltre il Segretario generale; oltre le funzioni riallocate Caccia e Pesca per n. 11 dipendenti.

Il Piano di Riassetto Organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale della Provincia, come ampiamente detto, è previsto dall'art. 1 comma 423 della legge n.190 del 23/12/ 2014, (legge di stabilità 2015) esso rappresenta la base di partenza per la nuova programmazione strategica ed economica finanziaria e per l'avvio del processo di riorganizzazione dell'Ente.

L'art.1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. *legge Delrio*) assegna alle Province, quali enti con funzioni di area vasta, le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito Provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade Provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione Provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio Provinciale.

Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

La Provincia può altresì, ai sensi dell'art. 1 comma 88 della legge n.56/2014, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Come detto la legislazione regionale di attuazione della legge 56/2014, Legge 03 aprile 2015 n. 13, "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province", ha individuato le funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province da trasferire alla Regione medesima (Allegato A della L.R. n.13/2015), tuttavia le seguenti funzioni non fondamentali non incluse nell'Allegato A della citata L.R. n. 13/2015, già assegnate, prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 13/2015, alle Province devono considerarsi "implicitamente" confermate nell'attribuzione alle Province quali Enti di Area Vasta:

- Gestione dei beni patrimoniali indisponibili per natura (cave e torbiere e acque minerali e termali);
- Società, Enti, Fondazioni e Associazioni, enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati dalla Provincia;

Alla luce del nuovo assetto normativo di riferimento, la struttura organizzativa è stata ridisegnata con D.P. n. 188 del 29/12/2017 ed il nuovo organigramma dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 43 del 17/01/2018.

Sul fronte della mobilità da attuarsi tramite inserimento del personale soprannumerario sul portale "Mobilita.gov.it" del Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 234, L. 208/15 citata, la Provincia di Ascoli Piceno vi ha provveduto esclusivamente per il personale del mercato del lavoro, il processo è giunto al termine, come già detto, con l'inquadramento di detto personale nei ruoli regionali con decorrenza 1/05/2018.

Conseguentemente a decorrere dal 1/05/2018 la struttura organizzativa della provincia di Ascoli Piceno è sostanzialmente modificata sia con riguardo alla macrostruttura sia con riguardo alla organizzazione degli uffici e servizi; Totale personale n. 146 n. 2 Dirigenti oltre il Segretario generale; oltre le funzioni riallocate Caccia e Pesca per n. 11 dipendenti.

La Provincia di Ascoli Piceno, tra le misure correttive di carattere strutturale volte al risanamento dell'Ente, (in seguito alla approvazione del piano di riequilibrio pluriennale ex art.243 bis del D.lgs.vo n. 267/2000, con

deliberazioni di Consiglio provinciale n 6 del 10/6/2013 e n.10 del 12/9/2013) ha avviato una drastica riduzione della spesa del personale mediante piano di ristrutturazione, ai sensi dell'art.2 del D.L. n. 95 del 6/7/2012.

Nell'ambito di tale processo, sono stati individuati un totale di n. 34 posizioni eccedentarie del comparto e n.6 dirigenti, collocati a riposo principalmente negli anni 2015 e 2016. I relativi posti che si sono resi vacanti a effettiva cessazione dal servizio, sono stati considerati in soprannumero nell'ambito della rideterminazione della dotazione organica rispettosa del limite posto dall'art. 1, comma 421, L. 190/14 sopra richiamato. Al momento della maturazione del requisito ordinario del pensionamento saranno riconsiderati ai fini del turn over se consentito sotto un profilo normativo e di capacità di spesa.

Nel D.U.P. 2017-2019 deliberato con D.C.P. n.22/2017, per fronteggiare e supportare gli interventi di ricostruzione a seguito dei tragici eventi causati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 ripetutasi nel tempo con violente scosse nei mesi di ottobre 2016 e gennaio 2017, si è recepito quanto disposto dal D.P. P n. 135 del 12/10/2017 al fine di potenziare i servizi dell'Ente mediante istituzione dell'Ufficio Sisma posto fuori della dotazione organica.

Il Piano di Riassetto Organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale della Provincia, che si vuole riconfermare nel D.P. n. 188 del 29/12/2017, rappresenta la base di partenza per la nuova programmazione strategica ed economica finanziaria e per l'avvio del processo di riorganizzazione dell'Ente.

La Legge 27 dicembre 2017 n.205 (legge di stabilità 2018), all'art.1, comma 844 ripristina le capacità assunzionali delle province delle regioni a statuto ordinario, abrogando il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo introdotto dalla legge 190/2014; l'effettivo ripristino delle capacità assunzionali è subordinato all'adozione del piano di riassetto organizzativo.

Sebbene la norma abbia abrogato il divieto di assunzione del personale, la Provincia di Ascoli Piceno sottoposta a piano di risanamento ex art. 243 bis del TUEL n. 267, al momento, prudenzialmente si astiene da una Programmazione triennale del fabbisogno del Personale, di cui agli artt. 91 del D.Lgs. 267/2000, 35 c. 4 D.Lgs. 165/2001 e 19, c. 8 della L. 448/2001 (pur in presenza di n.3 cessazioni e 2 mobilità nel 2017) .

Tuttavia non può non tenere conto di quanto disposto nel D.L. 24/04/2017 n.50, convertito dalla L. 21/06/2017, che all'art. 22 comma 5 in deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 420, lettera c), della legge n. 190/2014, riconosce e attribuisce alle province delle regioni a statuto ordinario - nel rispetto dei presupposti di legge e nei limiti finanziari di dotazione organica - la possibilità di procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge n. 56/2014.

Infatti, la provincia di Ascoli Piceno ha l'urgenza e la necessità di garantire la continuità dei servizi fondamentali e conseguentemente di provvedere alla copertura, a tempo pieno di n. 1 posto di dirigente per la direzione di settori tecnici.

La nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente in cui sono sviluppate e garantite le funzioni spettanti alla Provincia, sia fondamentali, sopracitate, sia trasversali e di supporto :

- a) segreteria generale, contenzioso, anticorruzione e trasparenza;
- b) gestione del personale, gestione finanziaria, gestione del patrimonio;
- c) tecnologie informatiche;

sia riallocate dalla Regione Marche (Polizia provinciale settore Caccia e Pesca D.P.P. n. 117 del 25/08/2016); è articolata in 5 Settori e in n.1 servizio in Staff e precisamente:

SETTORE I - Affari generali;

SETTORE II- Tutela e Valorizzazione Ambientale; - SIC ZPS- VIA- VAS Polizia provinciale (controlli ambientali)

SETTORE III- Viabilità – Edilizia Scolastica - Patrimonio-Polizia provinciale (regolazione della circolazione stradale) – Ufficio Sisma

SERVIZIO IN STAFF SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE)

SETTORE IV- Pianificazione territoriale ed assetto del territorio- Protezione bellezze naturali -Attività' estrattive-

SETTORE V- Economico finanziario;

#### **Area dirigenziale ed Area delle posizioni organizzative:**

A ciascun Settore corrisponde un incarico dirigenziale, per un totale di n.5 posizioni dirigenziali.

Attualmente la macrostruttura è gestita da due Dirigenti a tempo indeterminato, nessuno dei quali con professionalità tecniche e dal Segretario Generale con funzioni dirigenziali ( D.P.P. n. 192 del 29/12/2017) Il contenimento della dotazione dirigenziale è bilanciato con il rafforzamento dell'area delle posizioni organizzative, il cui ruolo andrà valorizzato, anche con l'attribuzione di ampie deleghe gestionali.

### **L'ufficio di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione.**

Tutti gli Enti hanno necessariamente dovuto affrontare i problemi organizzativi legati alla istituzione di questo ufficio, definendone i compiti, competenze, e modalità di approccio alla struttura, così da permettere una visione organica della normativa e un'attuazione sempre più aderente alle necessità del singolo Ente. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione in questo Ente non dispone di una struttura stabilmente destinata a tale scopo, per le già sopra evidenziate criticità legate alla carenza strutturale di personale.

### **Parte speciale approfondimenti**

Il PNA 2018 introduce novità per l'Ente Provincia, ed in particolare nella:

- Parte Speciale - Approfondimenti nella Sezione II, inerente la Gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione. Con riferimento a questa attività, dopo una verifica interna, è stato accertato che la Politica di Coesione che copre il settennio 2014/2020 è finanziata dai fondi strutturali (FESR, FSE, FEAMP, FESR, FSC). I fondi sono gestiti dalle Regioni ed in parte dai Ministeri tramite bandi. In passato, la Provincia di Ascoli Piceno ha gestito il FESR tramite i PIT (Progetti Integrati Territoriali) realizzati con i Comuni per bonifiche di aree, prevenzione rischio idrogeologico e manutenzione territoriale, mentre la Formazione Professionale operava per la gran parte delle attività tramite il FSE. A tutt'oggi la Provincia di Ascoli Piceno non beneficia di nuovi finanziamenti strutturali.
- Parte Speciale - Approfondimenti nella Sezione III del PNA 2018 inerente la Gestione dei rifiuti. Per l'aggiornamento 2019 del PTPCT, si è ritenuto di non introdurre la valutazione del rischio connesso al processo di gestione dei rifiuti. Tale decisione, assunta di concerto con il Dirigente competente in materia ambientale, è stata dettata da due ordini di motivazioni: la prima riguarda la prossima approvazione del Piano di riassetto organizzativo dell'Ente per cui la effettuazione della complessiva rivalutazione della mappatura dei processi di attività dell'Ente sarà successiva. La seconda motivazione, invece, è di carattere istituzionale e concerne la costituzione dell'A.T.A., ovvero dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – A.T.O. 5, ai sensi della L.R. Marche n. 24/2009. In particolare, l'unitarietà di gestione del ciclo dei rifiuti è garantita da questo ente di carattere sovracomunale, a cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti nell'A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale 5), corrispondente al territorio della Provincia di Ascoli Piceno. L'A.T.A. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio per assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti. L'A.T.A. dell'A.T.O 5, con deliberazione n° 3 del 27.06.2017, ha approvato il Documento Preliminare del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti e sta ultimando la predisposizione del Piano d'Ambito. Il Piano d'Ambito, recependo ed integrando i contenuti del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), è il documento che costituisce il riferimento strategico sia per l'impiantistica che l'organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Pertanto, soltanto dopo che l'A.T.A. avrà provveduto ad approvare il Piano d'Ambito, e quindi a dotare il territorio provinciale di questo imprescindibile strumento di pianificazione, si potrà procedere ad avviare l'analisi dei possibili rischi connessi all'attività di gestione dei rifiuti, come disciplinato dal Piano d'Ambito, e, conseguentemente, ad identificare le misure organizzative idonee a prevenire e neutralizzare i rischi individuati.

### **§ 3 ATTIVITA' DI GESTIONE DEL RISCHIO**

Nell'attività di "gestione del rischio", il PTPCT 2019-2021 risulta caratterizzato dalla seguente strategia:

- consolidare le azioni e le misure già previste nei precedenti PTPC;
- consolidare il collegamento tra il PTPCT, DUP, PEG e sistema di valutazione della performance;
- consolidare gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

- consolidare obblighi e modalità relativamente all'accesso civico ed all'accesso generalizzato, di cui agli artt. 5 e segg. del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Per l'aggiornamento 2019, viene, pertanto, sostanzialmente confermata la struttura del PTPCT già vigente, salva l'introduzione, ove ritenuta opportuna, di specificazioni di dettaglio delle modalità attuative delle singole misure preventive.

### **Mappatura dei processi**

Per la predisposizione del PTPCT, è necessaria la ricostruzione dei processi organizzativi dell'Ente e l'individuazione delle c.d. aree di rischio. L'individuazione delle aree di rischio consente, infatti, di identificare con precisione le "attività" dell'Ente, in relazione alle quali emerge la necessità di prevedere misure di prevenzione e di stabilire la graduazione degli interventi, da adottare attraverso le previsioni del PTPCT. Come è noto, la Legge n. 190/2012 (art. 1, comma 16) ha già individuato specifiche aree di rischio, riguardanti i procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 (ora D.L.vo n. 50/2016);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato Decreto legislativo n. 150 del 2009.

Il PNA ha, inoltre, precisato che i procedimenti sopraindicati corrispondono alle seguenti specifiche aree di rischio:

- processi finalizzati all'acquisizione ed alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 2006 (ora D.Lgs. n. 50/2016);
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Secondo le indicazioni del PNA, ciascuna amministrazione è, dunque, tenuta ad analizzare con attenzione tali aree di rischio. Come indicato nel PNA il processo di gestione del rischio finalizzato all'adozione del PTPCT si compone delle seguenti fasi:

- la mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- la valutazione del rischio per ciascun processo;
- il trattamento del rischio.

In fase di prima attuazione della Legge n. 190/2012, per la predisposizione del PTPC 2014 - 2016, la Provincia di Ascoli Piceno ha effettuato la "mappatura dei processi" con riferimento a tutte le aree di rischio, comuni ed obbligatorie individuate nel PNA, con le sottoindicate modalità:

1. sono state esaminate le seguenti "aree di rischio" individuate dal legislatore come comuni a tutte le amministrazioni:
  - Acquisizione e progressione del Personale;
  - Affidamento di lavori, servizi e forniture;
  - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
  - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
2. nell'ambito dei procedimenti amministrativi dell'Ente, sono stati individuati quelli da associare a ciascuna delle aree di rischio sopra indicate;
3. in esito alla fase di "mappatura", è stato formato il "catalogo dei processi" provinciali riguardanti le c.d. "aree a rischio corruzione".

Per gli aggiornamenti del PTPC in relazione alle annualità 2015 e 2018, in considerazione del processo di trasformazione di cui è stata oggetto la Provincia a decorrere dal 01.01.2015 e della situazione di incertezza finanziaria in cui ha versato, è stato ritenuto di non apportare modifiche alla mappatura dei processi dell'Ente. Per l'aggiornamento 2019 del PTPCT, pur essendo necessario procedere ad una complessiva rivalutazione della mappatura dei processi ed alla conseguente analisi del rischio, anche alla luce dell'adozione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e dei successivi atti di regolazione e di linee guida dell'A.N.AC., si è ritenuto, di concerto con i Dirigenti dell'Ente, di non effettuare una nuova analisi dei processi in considerazione dell'imminente approvazione del nuovo assetto organizzativo della Provincia di Ascoli Piceno. Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'assetto della mappatura dei processi e la valutazione del rischio sono confermati, così come condotti negli anni precedenti, in relazione al presente PTPCT 2019 – 2021.

Per l'individuazione analitica dei processi e degli eventi rischiosi ad essi collegati si rinvia all'Allegato A del presente Piano.

### **Valutazione del rischio**

Per valutazione del rischio si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. Identificazione del rischio: per ciascun processo, sono stati identificati e descritti i possibili rischi. I potenziali rischi sono stati intesi come comportamenti prevedibili, che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati. Analisi e ponderazione del rischio: una volta identificati i rischi, per ciascun processo organizzativo, sono stati valutati la probabilità di realizzazione del rischio e l'eventuale impatto del rischio stesso, cioè il danno che il verificarsi dell'evento rischioso sarebbe in grado di cagionare all'amministrazione.

Il prodotto che scaturisce dalla operazione probabilità x impatto rappresenta il livello di rischio che rende più agevole l'attività di ponderazione del rischio e offre una rappresentazione più immediata dei processi esposti al rischio di corruzione attraverso la distinzione tra livello di rischio Basso, Medio e Alto di cui all'Allegato B del presente Piano.

In relazione ai processi di attività già analizzati per le annualità precedenti, per il triennio 2019 – 2021 si confermano i valori risultanti dall'analisi del rischio effettuata in precedenza.

### **Trattamento del rischio**

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione delle misure idonee a prevenire e neutralizzare i rischi individuati. Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo, ritenuti idonei a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente. L'individuazione delle misure è compiuta dal RPCT con il coinvolgimento dei Dirigenti per le aree di competenza. Le misure di prevenzione si distinguono in obbligatorie ed ulteriori. Il PNA, in base alle previsioni della Legge n. 190/2012 e dei provvedimenti attuativi, ha individuato una serie di misure obbligatorie, che debbono, pertanto, essere necessariamente attuate dall'amministrazione. Costituiscono misure ulteriori quelle non previste come obbligatorie dal legislatore. Alcune di esse sono, peraltro, già in corso di applicazione da parte dell'Ente. Altre saranno eventualmente oggetto di specifica introduzione tenuto conto dell'impatto sull'organizzazione e del grado di efficienza che si ritiene di attribuire a ciascuna di esse.

## **§ 4 MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE**

### **Misure obbligatorie**

**Direttive generali** (tese a favorire comportamenti conformi alle leggi ed ai principi di buona

Di seguito le aree che tale misura si prevede debba intercettare:



- Distinzione, per quanto la dotazione di riferimento lo consente, tra soggetto che emana il provvedimento ed il Responsabile del Procedimento dell'istruttoria dell'atto, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;
- Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale;
- Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come specificati nel Piano;
- Utilizzo dei risultati del Rapporto sui controlli interni sugli atti amministrativi per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa;
- Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento;
- Formazione dei provvedimenti: con particolare riguardo agli atti discrezionali in via amministrativa e/o tecnica, motivare adeguatamente l'atto;

**In materia di assunzioni, commissioni di concorso ed incarichi:**

- ricorso a procedure di evidenza pubblica per le assunzioni;
- attestazioni dei commissari di concorso circa l'assenza di situazioni d'incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti (artt. 51 e 52 c.p.c.);
- attestazione nel corpo del provvedimento di approvazione della graduatoria ed in quello di assunzione da parte del Responsabile del procedimento, circa l'assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- composizione della commissione di concorso per l'accesso dall'esterno con membri esterni indicati dagli ordini professionali se possibile, rotazione dei membri esterni "esperti";
- rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna (art. 7, commi 6 e 6 bis D.Lgs. n. 165/2001);

**In materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture:**

- rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi;
- limitazione dell'ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al fine di assicurare un livello minimo di confronto concorrenziale sul prezzo, ove fattibile, al fine di assicurare maggiore trasparenza. Nelle ipotesi motivate di affidamento diretto, applicare la rotazione degli operatori economici, ove possibile;
- ricorso a Consip e al MEPA per acquisizione di forniture e servizi, ai sensi della normativa vigente. Accurata motivazione in caso di autonome procedure di acquisto ed applicazione dell'art. 26, comma 3 bis Legge n. 488/1999; □ subappalto: rispetto dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016;
- applicazione protocollo di legalità per gli affidamenti.

Nel corso del 2019, si procederà all'attuazione della misura mediante le azioni individuate, come sopra riportate.

**Trasparenza**

La materia viene trattata in una specifica sezione del Piano (Sezione Trasparenza).

**Codice di comportamento**

In attuazione della delega conferita al Governo con la Legge n. 190/2012 "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico", è stato approvato, con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto ed in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPCT. In attuazione delle disposizioni normative di cui all'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013 e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 75/2013, la Provincia di Ascoli Piceno ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state individuate specifiche regole comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento. Il Codice di Comportamento, è stato approvato con D.G.P n. 212 del 27.12.2013. Il Codice di comportamento dell'Ente, una volta approvato, è stato ampiamente divulgato tra il personale dell'Ente, pubblicato sul sito istituzionale e sulla sezione "Amministrazione Trasparente". Il Codice approvato

non ha subito modificazioni. Il Codice si applica, oltre che al personale dipendente del comparto e dirigenziale, anche a tutti i collaboratori dell'Amministrazione, ai titolari di incarichi degli uffici di staff degli organi politici e nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. L'ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del Codice di comportamento è quello delle Risorse Umane

### **Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni**

Ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La disposizione in argomento, come precisato dal PNA 2016, persegue una finalità di prevenzione, che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del procedimento, gli altri interessati ed i controinteressati e va coordinata con le disposizioni del D.P.R n. 62/2013, in particolare, con la disposizione dell'art. 7, che comprende una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interessi ed include anche una clausola di carattere generale, in riferimento ad ogni altro caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Il personale, che si trovi in conflitto di interessi, anche potenziale, lo comunica immediatamente per iscritto. In particolare, il dipendente comunica al Dirigente del Settore di appartenenza ogni fattispecie, e le relative ragioni, di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, di associazioni, anche non riconosciute, di comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione del dipendente decide il Dirigente del Settore di appartenenza, il quale lo comunica al Segretario Generale in qualità di RPCT, che cura la tenuta e l'archiviazione di tutte le decisioni di astensione. Sull'astensione del Dirigente del Settore o ufficio equiparato decide il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura la tenuta e l'archiviazione di tutte le decisioni di astensione adottate. Il Dirigente o il RPCT comunica per iscritto al personale interessato la propria decisione in merito. Contestualmente copia della comunicazione viene inviata all'ufficio Risorse Umane per l'archiviazione nel fascicolo personale del dipendente. L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

### **Monitoraggio dei rapporti**

La Legge n. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPCT, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell'amministrazione.

### **Art. 42 D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici): conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.**

L'articolo 42 del D.Lgs. n. 50/2016 introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in base alla quale le stazioni appaltanti devono prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante,

interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente od indirettamente, un interesse finanziario, economico od altro interesse personale, che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Il personale che versa in dette ipotesi è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante ed ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce, comunque, fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico. Tali disposizioni valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. Per espressa previsione dell'articolo 77, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici, l'articolo 42 si applica ai commissari ed ai segretari delle commissioni giudicatrici, fatte salve le cause di incompatibilità e di astensione specificamente previste dal citato articolo 77. Relativamente a tale ambito si ritiene sufficiente mantenere le misure di prevenzione relative al conflitto di interesse già previste per il complesso dei processi/procedimenti dell'Ente, potenziandone l'applicazione con l'espressa previsione del dovere di aggiornare l'informativa di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e richiamando i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e nell'esecuzione del contratto ad una loro attenta osservanza.

### **Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali**

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale, in capo a un unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati impropri. Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi. Peraltro, in altra direzione, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'Ente. La Legge n. 190/2012 ha stabilito che, attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali, si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001. In base all'intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri, che possano costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della Funzione Pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza Unificata, nel mese di giugno 2014 è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Con il Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali al personale dipendente, adottato con D.G.P. n. 317 del 06/08/2007, da ultimo modificato con decreto presidenziale n. 282 del 31/12/2015, è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi e sono stati individuati gli incarichi vietati ai dipendenti. In particolare, ai dipendenti, a tempo pieno e parziale con percentuale superiore al 50%, sono vietati gli incarichi abituali e professionali. A tutti sono preclusi gli incarichi che determinano conflitti d'interesse. L'autorizzazione all'Amministrazione deve essere anticipatamente richiesta dai dipendenti solamente per lo svolgimento di incarichi retribuiti. Nel 2019, come già avvenuto negli anni precedenti, si continuerà ad adottare la specifica procedura, disciplinata dalle disposizioni regolamentari sopra richiamate, nonché a monitorare sulla sua corretta applicazione.

### **Divieto di conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 53, comma 1 bis del D.Lgs.n. 165/2001**

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici od in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Nel 2019 continuerà il presidio circa l'applicazione della suddetta disposizione normativa.

## **Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice di cui al D.Lgs. n. 39/2013**

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre, il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo. Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati, il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che, al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata, possano essere conferiti incarichi dirigenziali od amministrativi di vertice. I Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, le ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice. Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA 2016, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata. Trovano applicazione a carico dei responsabili le sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Nell'ipotesi in cui la causa di inconferibilità, sebbene esistente ab origine, non fosse nota all'Amministrazione e si svelasse nel corso del rapporto di lavoro, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, che dovrà essere rimosso dall'incarico, previo contraddittorio. Il D.Lgs. n. 39/2013 prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico. All'atto del conferimento dell'incarico, annualmente e su richiesta nel corso del rapporto di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di una o più cause di incompatibilità previste nei Capi V e VI del suddetto decreto nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali o assimilati. Sulla base del combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e delle previsioni del PNA 2016, l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se, invece, la causa di incompatibilità si riscontra nel corso del rapporto di lavoro, il RPCT deve effettuare una contestazione all'interessato e la medesima deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013). Al fine di acquisire le predette dichiarazioni aventi ad oggetto l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, sono state predisposte apposite procedure ed una specifica modulistica. Nel triennio 2019 – 2021, la misura in esame proseguirà ad essere attuata con le sottoindicate modalità. All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale o dell'incarico amministrativo di vertice e, annualmente entro il 30 aprile, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza acquisisce, da parte dei soggetti interessati, una dichiarazione sostitutiva di notorietà in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Le suddette dichiarazioni, una volta acquisite, sono pubblicate, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale con le seguenti tempistiche:

- per la dichiarazione all'atto del conferimento dell'incarico: tempestivamente;
- per la dichiarazione annuale: entro il 31 maggio di ciascun anno;

Nel caso in cui, successivamente all'assunzione dell'incarico, venga a verificarsi una causa di inconferibilità od incompatibilità, il Dirigente interessato o il Segretario Generale devono provvedere a comunicare tempestivamente al RPCT l'insorgere della causa di inconferibilità od incompatibilità. Nell'anno 2019, si procederà all'acquisizione delle dichiarazioni annuali da parte dei Dirigenti e alla loro pubblicazione.

## **Divieto di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)**

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi precostituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto, al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti. Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha, dunque, limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. In particolare, la Legge n. 190/2012 ha

introdotto il comma 16 ter all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo il divieto per i dipendenti pubblici, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente di appartenenza, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualsiasi attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli. Ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti. Come evidenziato dall'A.N.AC. con l'Aggiornamento 2018 al PNA, la formulazione normativa non è apparsa chiara e ha dato luogo a dubbi interpretativi, anche in relazione al soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione di sanzioni. In ogni caso l'A.N.AC. ha precisato che:

- il divieto si applica a tutti i dipendenti, anche legati da rapporto di lavoro a tempo determinato ed ai soggetti con rapporto di lavoro autonomo;
- esso riguarda qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale, che possa instaurarsi con i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali ed autoritativi, mediante l'assunzione a tempo determinato od indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Per dipendenti con poteri autoritativi e negoziali si intendono:

- i soggetti che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della pubblica amministrazione, tali poteri, attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi ed il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (Segretario Generale, Dirigenti);
- tutti i dipendenti con potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endoprocedimentali obbligatori che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione (Responsabile del procedimento, soggetti che rendono pareri, perizie, certificazioni ecc.).

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i poteri negoziali ed autoritativi, sono da considerarsi in tale novero anche i soggetti che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione;

Inoltre come già chiarito nel PNA 2013 le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione ed oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o, comunque, attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel 2019, la misura in esame verrà attuata con le modalità di seguito descritte:

- che, a cura del Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane, nei contratti di assunzione del personale debba essere inserita la clausola, che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- che, a cura dei Dirigenti, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, debba essere inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che i Dirigenti ed i componenti delle commissioni di gara, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

### **Divieto di nominare i dipendenti all'interno di commissioni di gara e concorso e divieto di assegnazione degli stessi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione**

La misura, disciplinata dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dalla Legge n. 190/2012, mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del

codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari od attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. La preclusione relativa all'assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i Dirigenti che il personale appartenente alla categoria D. In relazione alla formazione delle commissioni ed alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento. Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'Ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

Nel 2019 si continuerà ad attuare la misura in esame prevedendo:

- per il Dirigente interessato alla formazione della commissione: di acquisire, all'atto della formazione della commissione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici;
- per il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e per il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti: di acquisire, all'atto dell'assegnazione all'unità organizzativa, la dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei Dirigenti e del personale appartenente alla categoria D assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture od alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. Nel caso in cui venga pronunciata nei loro confronti sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), i Dirigenti e i dipendenti appartenenti alla categoria D assegnati ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture od alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici devono darne tempestiva comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

### **Rotazione del personale nelle aree di rischio corruzione**

In applicazione delle disposizioni della Legge n. 190/2012 e delle indicazioni contenute nel PNA, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (titolari di posizione organizzativa e Responsabili del procedimento). L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari con gli utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio; l'applicazione della misura riguardante la rotazione del personale è limitata alle aree a più elevato rischio di corruzione, quali esse risultano dal PTPC. Nel PNA 2016 è precisato che la rotazione "è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione"; "essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale. Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una

maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni". Nella dotazione organica della Provincia di Ascoli Piceno, così come approvata con Decreto del Presidente n. 188 del 28/12/2017 rettificato con Decreto del Presidente n. 2 del 11/01/2018, sono rimaste soltanto due figure dirigenziali, oltre al Segretario Generale, al quale è stata attribuita la responsabilità gestionale ed amministrativa di alcuni servizi. Di conseguenza, non è possibile procedere alla rotazione del personale dirigenziale, anche in considerazione della assenza di figure tecniche da utilizzare per particolari competenze. Non è realizzabile neppure la rotazione del personale non dirigenziale a causa della scarsità delle risorse umane a disposizione, anche in relazione alla imprescindibile specializzazione professionale. Per quanto sopra rappresentato, anche nel PTPCT 2019 – 2021, così come già previsto nei precedenti Piani, la misura in esame non viene prevista come attuabile. A seguito delle intervenute modifiche normative che hanno dato facoltà alle Province di procedere ad assunzioni di nuovo personale, la Provincia di Ascoli Piceno è sottoposta a piano di risanamento ex art. 243 bis del TUEL n. 267, per cui al momento, prudenzialmente, si astiene da assunzioni di personale. Si rinvia, dunque, ad un successivo aggiornamento del Piano, laddove possa verificarsi un mutamento delle condizioni organizzative e gestionali dell'Ente, la possibile applicazione della misura della rotazione del personale nelle aree di rischio corruzione.

### **Misure da attuare nelle more della rotazione**

Il PNA 2016 stabilisce che, ove non sia possibile effettuare la rotazione, possono essere previste misure di prevenzione con effetti analoghi, quali:

- modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria);
- attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze, con distinzione tra Responsabile del procedimento e soggetto competente all'adozione del provvedimento finale

Pertanto, nelle more della rotazione degli incarichi dirigenziali e del restante personale, è necessario applicare le misure sopraindicate.

Quanto alla condivisione delle fasi procedurali, occorre, altresì, evidenziare che nell'Ente è presente una struttura intermedia di posizioni organizzative, che coadiuvano i Dirigenti e che, a loro volta, si avvalgono di funzionari per le istruttorie di competenza, attuando la compartecipazione istruttoria suggerita dall'Autorità

### **Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)**

La misura in esame mira a consentire l'emersione dei fenomeni corruttivi. Il whistleblower è colui che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative e il whistleblowing rappresenta l'attività di regolamentazione delle procedure finalizzate ad incentivare o proteggere tali segnalazioni. L'istituto è regolato dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dalla Legge n. 190/2012), novellato dalla recentissima Legge n. 179 del 30.11.2017 che ne ha riformulato i contenuti e precisato la portata. In particolare, il pubblico dipendente, il quale, nell'interesse dell'integrità della P.A., segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero all'A.N.AC., o denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria od a quella contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto a misure ritorsive che abbiano effetto, diretto o indiretto, sulle condizioni di lavoro. Le nuove disposizioni sono applicabili non solo ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma anche ai lavoratori e ai collaboratori di imprese a cui siano stati affidati appalti dalla P.A. Le tutele sopra descritte non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, o, comunque, per reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante, ovvero quando sia stata accertata la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave. L'eventuale adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante è comunicata dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali all'A.N.AC., la quale, a sua volta, ne informa il Dipartimento

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli altri organismi di garanzia per i provvedimenti di competenza. Il nuovo testo dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come introdotto dalla Legge n. 179/2017, non prevede la possibilità di segnalazioni in forma anonima, ma detta un'articolata disciplina per limitare o ritardare la rivelazione dell'identità del segnalante nell'ambito dei diversi procedimenti (penale, contabile, disciplinare). Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale. All'interno del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nel corso del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto od in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990. La nuova disciplina prevede che l'A.N.AC., sentito il Garante per la protezione dei dati personali, predisponga apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. In particolare, viene previsto l'utilizzo di modalità anche informatiche, nonché il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. L'art. 54 bis del T.U. del pubblico impiego, nella nuova formulazione risultante dalla Legge n. 179/2017, prevede sanzioni amministrative pecuniarie specifiche, irrogate da parte dell'A.N.AC., per i diversi casi in cui venga accertata l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante (da € 5.000 a € 30.000), ovvero venga accertata l'applicazione non corretta delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (da € 10.000 a € 50.000), o venga accertato il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (da € 10.000 a € 50.000). La norma precisa che è a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli e il segnalante ha diritto, se licenziato a motivo della segnalazione, a essere reintegrato nel posto di lavoro, nonché al risarcimento per gli eventuali danni. Nel 2019 si prevede di attuare tale misura.

### **Formazione del personale**

La formazione del personale dirigente e non dirigente è ritenuta dalla Legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione. Il PNA inserisce la formazione fra le misure di prevenzione obbligatorie che il PTPCT delle singole amministrazioni deve contenere per trattare il rischio della corruzione. Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative (quale l'ipotesi in esame), non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010. Inoltre la S.N.A. (Scuola Nazionale di Amministrazione), con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione. In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale, riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un'esigenza diffusa del personale, finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare. Nell'ultimo biennio, in particolare, l'Ente ha utilizzato in larga misura alcune opportunità formative previste nell'ambito del progetto FORMAR- la scuola di formazione istituita dal Comune di san Benedetto del Tronto, ha partecipato a diversi incontri formativi su varie materie e ha aderito ad un incontro formativo in materia di anticorruzione e trasparenza on line e rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente e dei Comuni della Provincia che hanno aderito alla formazione associata..

### **Protocolli di legalità e patti di integrità**

All'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 è previsto che le stazioni appaltanti possano inserire negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito disposizioni, in cui viene specificato che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara. I



patti di integrità ed i protocolli di legalità costituiscono, dunque, un sistema di condizioni, la cui accettazione viene configurata dalla Stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione ad una gara di appalto. Il patto di integrità costituisce un documento che la Stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso di elusione da parte dei partecipanti

Nel 2019 si prevede l'applicazione di tale misura relativamente agli appalti dell'Ente e di quelli gestiti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno, di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore ad €. 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a €. 150.000, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a €. 150.000, tutte somme al netto di IVA.

### **Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali**

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (convertito con Legge n. 5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (convertito con Legge n. 134/2012), sono state apportate rilevanti modifiche alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile. Anche la Legge n. 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione ed illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate. Applicando il dettato normativo sopra richiamato, la Provincia di Ascoli Piceno provvederà per il 2019 a verificare il rispetto dei tempi previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti. I Dirigenti, ciascuno per il proprio settore di competenza, invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed al Responsabile del potere sostitutivo un report annuale in cui specificano il numero dei procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nell'anno, nonché le motivazioni del ritardo e le iniziative intraprese per eliminare le anomalie.

### **Misure ulteriori**

Oltre alle misure in precedenza indicate e qualificate come obbligatorie, la Provincia di Ascoli Piceno intende utilizzare altre misure cosiddette ulteriori, al fine di rafforzare maggiormente il sistema di prevenzione della corruzione.

### **Gestione delle presenze del personale**

La gestione delle presenze del personale costituisce potenzialmente attività a rischio corruttivo. L'omesso controllo sull'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello centrale che decentrato può, infatti, favorire comportamenti illeciti, quali lo scambio di cartellini, l'effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature da parte dei dipendenti. Si ricorda che il personale attesta la propria presenza in servizio utilizzando il proprio badge, ad eccezione dei cantonieri (nel corso del 2019 sono previste rilevazioni delle presenze anche per costoro), e che, secondo quanto disposto dall'art. 55 quater del T.U. sul pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001), così come modificato dall'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 "si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento" relativamente alla "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia". Ai sensi del novellato art. 55 quater, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, costituisce falsa attestazione della presenza in servizio "qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta". La falsa attestazione della presenza in servizio "accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno

alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato". La sospensione senza stipendio del dipendente è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari con provvedimento motivato, in via immediata e, comunque, entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. Di seguito alcuni possibili ambiti di controllo:

- il corretto inserimento di timbrature;
- il ricorso frequente a giustificativi (per dimenticanza timbratura e/o badge...);
- l'effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate;
- le modalità di svolgimento della pausa caffè, necessariamente breve e svolta in modo da evitare assembramenti e/o il contemporaneo svuotamento dell'ufficio.

### **Distinzione tra Dirigente e Responsabile del procedimento**

La Legge n. 190/2012 prevede, per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, l'attivazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire detto rischio. In particolare, la coincidenza tra Dirigente e Responsabile del procedimento può costituire un fattore di rischio di corruzione, in quanto non consente l'esercizio della funzione di controllo da parte del Dirigente sull'operato del Responsabile del procedimento. Sebbene l'art. 5 della Legge n. 241/1990 preveda che, fino a quando non sia effettuata l'assegnazione della responsabilità dell'istruttoria, "è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa", la prevenzione della corruzione richiede che tali funzioni siano separate, salvo i casi in cui ciò non sia possibile per ragioni organizzative, di personale o contingenti del singolo procedimento. La separazione delle funzioni è coerente con l'organizzazione dell'Ente. Al riguardo, si richiama la disciplina prevista dal regolamento provinciale disciplinante i procedimenti amministrativi della Provincia di Ascoli Piceno e dal regolamento provinciale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

### **Il sistema dei controlli interni**

L'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha apportato modifiche all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi, ed ha sostituito l'art. 147 del medesimo Decreto legislativo, in materia di controlli interni, inserendo gli artt. dal 147 bis al 147 quinquies, dettando una disciplina dei controlli interni basata su un sistema articolato, volto a rafforzare la distinzione tra potere di indirizzo politico e potere gestionale, nonché le competenze dei soggetti coinvolti nel processo di controllo quali i Dirigenti, l'Organismo Indipendente di Valutazione, l'Organo di Revisione Contabile ed il Segretario Generale dell'Ente. Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 ha previsto testualmente che "gli strumenti e le modalità di controllo interno [siano] definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del [presente] decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (...)"; La Provincia di Ascoli Piceno ha adottato il Regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni. In particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al sopra richiamato regolamento rappresenta un valido strumento di prevenzione della corruzione. Attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa, è possibile verificare che negli atti venga esplicitato l'intero iter decisionale che ha portato all'adozione del provvedimento finale. Questi, infatti, devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo, chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo. Al fine di rafforzare l'attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, e di raccorderla con l'attività di vigilanza e di prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 gli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa saranno principalmente gli atti relativi ai procedimenti individuati all'art. 1, comma 16, lettere a), b), c), d) della Legge n. 190/2012 con le modalità di seguito specificate:

- per quanto concerne le determinazioni di impegno di spesa, si avrà riguardo al rispetto delle vigenti regole di finanza pubblica locale per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000) verrà vagliata con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;

- nella concessione di contributi a Enti e privati, si presterà particolare attenzione al rispetto delle vigenti disposizioni in materia, degli indirizzi degli organi di governo e degli atti di programmazione, oltre che alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza e alla rendicontazione (se prevista);
- con riferimento ai contratti, sono sottratti al controllo i contratti stipulati nella forma pubblica-amministrativa e con scrittura privata autenticata, in quanto relativamente agli stessi si presume che il Segretario Generale abbia già esercitato i dovuti controlli prima di procedere con il rogito;
- nelle procedure concorsuali e di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate, sono sottoposti a controllo i bandi e gli avvisi di indizione delle relative procedure.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati ai seguenti parametri:

- normativa e disposizioni statali, regionali e provinciali in materia di procedimento amministrativo, con particolare riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento;
- normativa e disposizioni interne della Provincia di Ascoli Piceno (statuto, regolamenti, deliberazioni di indirizzo, circolari...);
- conformità al programma di mandato, al Piano Esecutivo di Gestione e al Piano della Performance e, in generale, ai documenti e agli atti di programmazione;
- regolarità delle procedure seguite;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- osservanza delle tecniche di corretta redazione degli atti amministrativi e di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace.

Negli ambiti di attività sopra indicati, si procede mediante pubblica estrazione degli atti, da svolgersi semestralmente presso l'Ufficio di Segreteria Generale. L'estrazione degli atti, da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, avviene mediante una procedura di generazione di numeri casuali, utilizzando un apposito programma "generatore di numeri casuali". Il suddetto criterio, seguito per l'estrazione del campione di riferimento, garantisce omogeneità dei dati, imparzialità e valutazione in termini quantitativi dell'affidabilità dei risultati. Nel corso dell'attività di controllo, il Segretario Generale potrà richiedere qualunque ulteriore documento o atto istruttorio, necessario al fine dell'espletamento del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva. Inoltre, potranno essere effettuate delle audizioni dei Dirigenti e/o dei Responsabili dei procedimenti per chiarimenti o delucidazioni in merito a possibili aspetti controversi. Resta, comunque, salva la possibilità per il Segretario Generale di sottoporre ulteriori atti al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, in particolare per gli atti relativi ad attività individuate come ad elevato rischio di fenomeni di corruzione, nonché per rafforzare le forme di prevenzione della corruzione stessa.

Nel corso del 2019 continueranno le attività di controllo come previste e sopra rappresentate.

### **Sviluppare l'informatizzazione di procedimenti e processi**

Rispetto al tema in esame, risulta sicuramente necessaria la previsione di azioni - con la necessaria tempistica d'implementazione - relative alla progressiva informatizzazione dell'attività procedimentale dell'Ente. Oltre alla gestione informatizzata del flusso delle fatture ed a quella concernente l'utilizzo del protocollo informatico ancora da mettere a punto, l'Ente dovrà consolidare la gestione dell'iter informatizzato degli atti amministrativi, con l'apposizione della firma digitale. A tale riguardo, rimane di particolare importanza la questione della conservazione dei documenti digitali prodotti e/o pervenuti, in considerazione delle necessarie sinergie e della consistenza delle risorse finanziarie richieste. Successivamente, potrebbero prevedersi modalità, condizioni e tempi per il progressivo sviluppo dell'automazione (con una forte riduzione, almeno nella gestione della sequenza delle fasi operative, del grado di discrezionalità individuale) dei processi afferenti alle aree a maggior rischio già individuate dal PNA. La progressiva informatizzazione dei processi rappresenterebbe, inoltre, uno strumento fondamentale per garantire la semplificazione degli adempimenti di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

### **Vigilanza su società controllate e partecipate**

Con determinazione A.N.AC. n. 1134 del 08 novembre 2017 sono state approvate le "Nuove Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici

economici”, che sostituiscono integralmente quelle contenute nella determinazione A.N.AC. n. 8/2015 e tengono conto del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 97/2016 e dal D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n.100/2017. Le nuove linee guida sono rivolte, in particolare, agli enti privati ed agli enti pubblici economici, ma contengono alcune indicazioni, in merito alle funzioni che spettano alle amministrazioni che hanno il controllo, la partecipazione o la vigilanza su tali enti e precisano che il PTPCT deve contenere un’apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti controllati, partecipati e vigilati. La Provincia di Ascoli Piceno, in attuazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, Testo Unico sulle Società partecipate, come aggiornato dal D.Lgs. n. 100/2017, ha adottato con D.C.P. n. 9 del 20/05/2015, il Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati. Con D.C.P. n. 27 del 18.12.2018, è stata approvata, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Provincia di Ascoli Piceno. La determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 fornisce la disciplina di dettaglio, distinta per categorie di soggetti (società in controllo pubblico, altri enti di diritto privato in controllo pubblico, società a partecipazione pubblica non di controllo, associazioni, fondazioni e altri enti privati di cui all’art. 2 bis, comma 3 del D.lgs. n. 33/2013, enti pubblici economici), alla quale gli enti controllati, partecipati e vigilati dalle pubbliche amministrazioni devono attenersi. Gli obblighi in capo agli enti variano, infatti, in ragione della natura di ente controllato o solo partecipato da pubbliche amministrazioni. I principali adempimenti, a cui sono tenuti gli enti vigilati, partecipati e controllati dalla Provincia di Ascoli Piceno, sono:

1. Corretto adempimento degli obblighi in materia di trasparenza:
  - predisposizione di un’apposita sezione del sito;
  - pubblicazione delle informazioni di cui all’Allegato A alla determinazione A.N.AC. n.1134/2017;
2. Adozione delle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza:
  - nomina del RPCT ove necessario. La nomina spetta all’organo di indirizzo dell’Ente ed è di fondamentale importanza, in quanto presupposto per gli adempimenti successivi;
  - predisposizione del PTPCT (o adozione di misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001) e relativa attuazione. Si ricorda che l’art. 19, comma 5, lett. b) del D.L. n. 90/2014 prevede una sanzione amministrativa, non inferiore nel minimo a Euro 1.000 e non superiore nel massimo a Euro 10.000, nel caso di mancata adozione del piano o dei Codici di comportamento;
  - rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità.

Con riferimento al ruolo della Provincia di Ascoli Piceno nei confronti degli enti vigilati, partecipati e controllati, occorre distinguere in ragione della diversa intensità della partecipazione.

Nell’anno 2019 la Provincia di Ascoli Piceno attua le seguenti attività:

- pubblicazione - nelle sottosezioni di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale relative agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato controllati ed alle società partecipate - dei dati di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del Servizio competente. Tale attività è fondamentale, anche in ragione delle sanzioni aggiuntive, rispetto a quelle previste in generale per il mancato adempimento degli obblighi di trasparenza.
- impulso nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico sulla nomina del RPCT e sull’adozione delle misure di prevenzione anche integrative del “modello 231”, ove adottato;
- vigilanza sul rispetto da parte delle società partecipate delle disposizioni in materia di trasparenza, “limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea”, e promozione nei loro confronti di atti di indirizzo per l’adozione di misure di prevenzione della corruzione.

## **§ 5 INIZIATIVE PREVISTE PER L’AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”**

L’A.N.AC., con la determinazione n. 12/2015 di Aggiornamento del PNA, ha evidenziato l’esigenza di un intervento mirato sui contratti pubblici, con l’intento di fornire indicazioni operative a tutte le amministrazioni, nella loro veste di buyers pubblici, per il trattamento di questa specifica area di rischio. Secondo l’Autorità è innanzitutto necessario procedere a una corretta identificazione dei processi e alla corrispondente predisposizione di misure finalizzate a prevenire i rischi corruttivi, attraverso “una vera e propria autoanalisi

organizzativa che, in termini concreti, consenta all'amministrazione di "fotografare" lo stato del servizio, al fine di individuarne criticità e punti di forza, in funzione della pianificazione delle conseguenti misure di intervento. L'analisi deve prendere in considerazione alcuni elementi salienti, individuati su base preferibilmente triennale da rilevare con sistematicità e periodicità, anche al fine di garantire la regolarità dei flussi informativi verso il RPC, verso gli uffici deputati al controllo interno e verso gli organi di vertice". A tale scopo, il sistema di affidamento prescelto è stato scomposto dall'A.N.AC. nelle seguenti fasi:

- programmazione
- progettazione della gara
- selezione del contraente
- verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- esecuzione
- rendicontazione.

Le fasi di rilievo nell'area considerata sono di seguito analizzate e costituiscono integrazione della mappatura dei processi relativa all'area di rischio "Affidamento di lavori, servizi e forniture" di cui all'allegato A del presente Piano. Per ciò che concerne l'individuazione per ciascuna fase dei possibili eventi rischiosi e delle anomalie organizzative sono state riprese le specifiche fornite dall'A.N.AC. nella determinazione n. 12/2015. Recependo la stessa impostazione della determinazione A.N.AC. n. 12/2015, si è scelto di approfondire l'area di rischio contratti pubblici dal momento che nella Provincia di Ascoli Piceno opera una Stazione Unica Appaltante (S.U.A.). La Stazione Unica Appaltante effettua un servizio di predisposizione dei documenti e svolgimento di gara non solo interno, ma anche nei confronti dei Comuni convenzionati. In applicazione dell'art. 13 della Legge n. 136/2010 ed in conformità del DPCM del 30/06/2011, il Consiglio Provinciale con deliberazione n.23 del 17/10/2013 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno (SUA-PAP) e approvato lo schema di convenzione con l'obiettivo:

- di fornire assistenza tecnico amministrativa ai soggetti aderenti;
- di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante per incrementare i livelli di efficacia ed efficienza delle attività di realizzazione di lavori pubblici e di approvvigionamento di beni e servizi;
- di mettere in atto le attività di prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose, attraverso una maggiore ed efficace concentrazione delle azioni di monitoraggio e controllo;
- di incentivare e favorire le attività di contenimento della spesa pubblica, attraverso l'aggregazione dei processi di acquisto.

Con Deliberazione di Giunta n.193 del 22/11/2013 è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno. Con deliberazione n.4 del 10/03/2015, il Consiglio provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione.

L'adesione alla convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A. Provincia di Ascoli Piceno il compito di svolgere le attività di selezione del contraente senza attribuire mandati di esclusiva, in quanto l'affidamento ha luogo solo su richiesta del R.U.P. dell'Ente aderente. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni, salvo recesso o rinnovo. La natura di centrale di committenza della stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta, come la S.U.A. Provincia di Ascoli Piceno, è stata confermata anche dall'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014 e dall'art. 37, co. 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Piattaforma Telematica di Negoziazione**

Come previsto dall'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), a decorrere dalla data del 18 ottobre 2018, "le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito di procedure di appalto svolte da Centrali di Committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica". L'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere, in particolare al comma 5, attribuendo alle Stazioni appaltanti il compito di garantire il mantenimento dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Servizio Appalti e Contratti/SUA della Provincia di Ascoli Piceno ha ritenuto di procedere all'acquisto della Piattaforma di Negoziazione web

Net4market della Ditta Net4Market – CSAméd srl, con sede a Cremona, risultata più idonea per agevolare e snellire l'attività di tutto l'Ente e della SUA.

La piattaforma è già usata da molte Centrali Uniche di Committenza, in modalità ASP – SAAS con l'accesso da remoto tramite i più diffusi browser sul mercato. La soluzione adottata presenta il carattere di unicità in quanto la piattaforma Net4Market contiene tutti i servizi/moduli integrati ed interoperabili nello stesso software, oltre all'utilizzo di un processo di sicurezza e inviolabilità delle offerte unico coperto e garantito dal copyright registrato all'Office di Washington. Con la piattaforma Net4Market è possibile gestire l'Albo Fornitori dell'Ente, per tutte le tipologie di ambito beni e servizi, lavori pubblici, professionisti tecnici, società di professionisti e con le specificità delle diverse tipologie di fornitore. Il modulo e-procurement permette lo svolgimento delle gare in forma telematica nelle diverse tipologie di procedure previste e con i diversi criteri di aggiudicazione. La piattaforma gestisce tutta la documentazione di gara dalla sua indizione al contratto ed in tal modo può essere archiviato a norma di legge consentendo l'elaborazione automatica del fascicolo elettronico di gara. La piattaforma si integra con il sistema SIMOG dell'A.N.A.C. per facilitare e velocizzare la procedura di richiesta ed ottenimento del CIG e degli smart CIG e consente la generazione automatica del file XML da comunicare all'A.N.A.C. e da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, dei dati previsti dalla Legge n. 190/2012 e dalla delibera A.N.A.C. n. 39 del 20.01.2016. La piattaforma potrà essere utilizzata anche dai Comuni ed Enti aderenti alla SUA della Provincia di Ascoli Piceno che ne facciano richiesta. Nel corso del 2019, presso la Provincia di Ascoli Piceno sarà in programma l'attività formativa per poter utilizzare la Piattaforma Telematica di Negoziazione Net4Market nei confronti dei dipendenti che seguono le procedure di appalto nei diversi Settori dell'Ente.

## **§ 6 FASI DELLA PROCEDURA DI APPROVVIGIONAMENTO**

### **Programmazione**

Secondo l'A.N.A.C. l'insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione costituisce una delle principali cause dell'uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi.

#### **Processi e procedimenti rilevanti**

- Analisi e definizione dei fabbisogni;
- redazione e aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
- processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.

#### **Eventi rischiosi**

- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari;
- abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive;
- intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione.

#### **Anomalie significative**

- Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;
- eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali;
- reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto;
- reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione, che non approdano alla fase di affidamento ed esecuzione;
- gare aggiudicate con frequenza agli stessi soggetti.

#### **Indicatori**

- Valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti, procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara) riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale.

### **Misure di prevenzione**

- Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere;
- controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara.

### **Progettazione della gara**

Secondo l'A.N.AC. l'impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell'intera procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto dei principi enunciati dal Codice dei Contratti Pubblici.

Processi e procedimenti rilevanti:

- Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche;
- nomina del responsabile del procedimento;
- individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- individuazione degli elementi essenziali del contratto;
- determinazione dell'importo del contratto;
- scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;
- predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato;
- definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.

### **Eventi rischiosi**

- Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;
- fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
- abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;
- formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

### **Anomalie significative**

- Il fatto che non sia garantita una corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento o che il responsabile del procedimento venga spesso supportato dai medesimi tecnici esterni;
- assenza di adeguati approfondimenti atti a chiarire le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso a moduli concessori ovvero altre fattispecie contrattuali anziché ad appalti;

- mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto;
- previsione di requisiti restrittivi di partecipazione;
- nelle consultazioni preliminari di mercato, la mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati;
- fissazione di specifiche tecniche discriminatorie (bandi – fotografia);
- insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti;
- insufficiente stima del valore dell'appalto di servizi e/o forniture senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;
- acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico;
- mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate;
- non contestualità nell'invio degli inviti a presentare offerte;
- redazione di progetti e capitolati approssimativi, che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva;
- previsione di criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto;
- ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei casi di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa e, viceversa, l'adozione del massimo ribasso per prestazioni non sufficientemente dettagliate;
- in caso di ammissione di varianti in sede di offerta, mancata specificazione nel bando di gara di limiti di ammissibilità.

### **Indicatori**

- Individuazione del rapporto tra il numero e il valore di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale/valore di procedure attivate dalla stessa amministrazione;
- Individuazione dei valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale, che in corso di esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.

### **Misure di prevenzione**

- Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione);
- utilizzo di clausole standard, ove possibile, conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.

Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria:

- Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare;
- utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.

### **Selezione del contraente**

L'A.N.AC. ha evidenziato che “nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure concrete per prevenire conflitti di interesse o possibili applicazioni distorte delle diverse disposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all'imparzialità e indipendenza dell'azione pubblica”.

### **Processi e procedimenti rilevanti**

- Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari;
- fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;



- trattamento e custodia della documentazione di gara;
- nomina della commissione di gara;
- gestione delle sedute di gara;
- verifica dei requisiti di partecipazione;
- valutazione delle offerte;
- verifica di anomalia delle offerte;
- aggiudicazione provvisoria;
- annullamento della gara.

### **Eventi rischiosi**

- Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;
- nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;
- alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

### **Anomalie significative**

- Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante;
- immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando;
- mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità);
- alto numero di concorrenti esclusi;
- presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi;
- assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione di punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata;
- assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza;
- presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori ovvero di gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.

### **Indicatori**

- In relazione agli affidamenti gestiti dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ascoli Piceno rapporto tra numero di procedure con un solo offerente/numero totale di procedure attivate in un definito arco temporale

### **Misure di prevenzione**

- Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari;
- predisposizione di idonei e inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte;
- obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e di eventuali consulenti, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa determinazione dirigenziale, nonché assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 29 del D.L.vo n. 50/2016 e 37 del D.L.vo n. 33/2013;
- introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.

## **Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto**

L'A.N.AC. ha sottolineato che “la verifica dell'aggiudicazione costituisce un momento essenziale di accertamento della correttezza della procedura espletata, sia in vista della successiva stipula del contratto sia nell'ottica dell'apprezzamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all'aggiudicatario”.

### **Processi e procedimenti rilevanti**

- Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto;
- effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni;
- formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva;
- stipula del contratto.

### **Eventi rischiosi**

- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; - alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;
- violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

### **Anomalie significative**

- Presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'amministrazione;
- mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 79 del Codice dei Contratti Pubblici;
- immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Indicatori
- Verifica della ricorrenza delle aggiudicazioni ai medesimi operatori economici, valutando il rapporto tra il numero di operatori economici che risultano aggiudicatari in due anni contigui e il numero totale di soggetti aggiudicatari sempre riferiti ai due anni presi in esame.

### **Misure di prevenzione**

- Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici;

## **Esecuzione del contratto**

In questa fase, che è relativa al momento in cui l'esecutore pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto, è indispensabile che l'Ente si doti di ogni strumento utile a verificare l'esatto adempimento.

### **Processi e procedimenti rilevanti**

- Approvazione delle modifiche del contratto originario;
- autorizzazione al subappalto;
- ammissione delle varianti;
- verifiche in corso di esecuzione;
- verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
- apposizione di riserve;
- gestione delle controversie;
- effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.

### **Eventi rischiosi**

- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di poter partecipare a una nuova gara);
- approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;
- con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;
- apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi; - ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

### **Anomalie significative**

- Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante, con specifico riferimento al requisito dell'imprevedibilità dell'evento che la giustifica, o alla mancata acquisizione, ove le modifiche apportate lo richiedano, dei necessari pareri e autorizzazioni o ancora all'esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia;
- concessione di proroghe dei termini di esecuzione;
- mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'A.N.AC. delle varianti;
- presenza di contenzioso tra stazione appaltante e appaltatore derivante dalla necessità di modifica del progetto; - assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento;
- ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge;
- assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo.

### **Indicatori**

- Numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati (le varianti considerate sono quelle soggette a comunicazione all'A.N.AC.);
  - rapporto tra il numero di affidamenti interessati da proroghe e il numero complessivo di affidamenti.
- Misure di prevenzione
- Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo;
  - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'A.N.AC. delle varianti.

## **Rendicontazione del contratto**

Nella fase di rendicontazione del contratto, l'amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori.

### **Processi e procedimenti rilevanti**

- Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo);
- procedimento di verifica della corretta esecuzione;
- procedimento per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture);
- attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.

### **Eventi rischiosi**

- Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;

- rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; - mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

### **Anomalie significative**

- Incompletezza della documentazione inviata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 7, secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 o, viceversa, il mancato invio di informazioni al responsabile del procedimento (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo);
- emissione di un certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite;
- mancata acquisizione del CIG o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico ovvero la sua mancata indicazione negli strumenti di pagamento.

### **Indicatori**

- Scostamento, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, rapportando gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi e gli scostamenti di tempo di ogni singolo contratto con il numero complessivo dei contratti conclusi. Misure di prevenzione
- Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante; - predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.

## **§ 7 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPCT, è attuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio. I Dirigenti dei Settori dell'Ente relazionano con cadenza semestrale, entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, sullo stato di attuazione del Piano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Essi riferiscono, inoltre, sull'attuazione del Piano in relazione ad obiettivi da raggiungere ogniqualvolta ne siano richiesti dal RPCT. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli, attraverso la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo, e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l'organo di indirizzo politico ne faccia richiesta. In ragione della connessione tra PTPCT ed obiettivi del ciclo della performance, l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano è, altresì, effettuata in occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione. L'attività di monitoraggio è, altresì, attuata attraverso il sistema dei controlli interni, in particolare, attraverso le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e all'A.N.AC. i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### **Individuazione del RASA**

L'individuazione del RASA, ossia del soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale dei dati identificativi della stazione appaltante nell'Anagrafe unica della stazioni appaltanti (AUSA) è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Pertanto, ai sensi di quanto disposto nel Comunicato del Presidente dell'Anac del 20 dicembre 2017 e nella Delibera n. 831 del 3/08/16 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018 si precisa che nell'ambito di questo ente, con decreto del Presidente n. 34 dell'08/03/2018, è stato individuato in qualità di RASA il Dr. Eros Nunzio Libetti dirigente del servizio Appalti e Contratti - SUA. Si evidenzia al riguardo che tale obbligo

informativo sussiste sino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del Nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, del D. Lgs. 50/2016).

### **Comunicazione finale**

Il presente Piano di prevenzione della corruzione sarà oggetto di pubblicazione sul sito web dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente, alla voce "Altri Contenuti", ai fini della sua diffusione all'esterno ed a conferma della piena attuazione dei principi di trasparenza contenuti nelle disposizioni normative vigenti.

# SEZIONE TRASPARENZA

## § 1 INTRODUZIONE

A seguito della riforma operata dal D.Lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il comma 1 dell’ art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, rinominato «Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione», è stato sostituito dal seguente: “Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”.

Il D.Lgs. n. 97/2016, eliminando il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità e stabilendo che le disposizioni organizzative in materia di trasparenza siano contenute in apposita sezione del PTPC, ha rinforzato il principio per il quale la trasparenza dell’azione amministrativa rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la costruzione di un sistema efficiente ed efficace di adeguato contrasto alla corruzione.

Al riguardo, l’A.N.AC. nel PNA 2016 ha chiarito la portata innovativa della novella legislativa dell’art. 10 del D.Lgs. n. 97/2016, precisando quanto segue: “Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”.

Con l’aggiornamento 2017 – 2019 del PTPC, in osservanza delle sopra richiamate novità normative intervenute in materia di trasparenza, è stata abbandonata la logica dei due Piani (PTPC e PTTI) per farli confluire in un unico Piano: il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT). Nell’anno 2018 non sono intervenute modifiche normative di rilievo sul testo del cosiddetto “Decreto trasparenza”, dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 97/2016. All’art. 2 bis del D.Lgs. n. 33/2013 si puntualizza l’ambito soggettivo dell’applicazione degli obblighi di trasparenza: “alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche” (articolo così sostituito dall’art. 27, comma 2-ter, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100). All’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 rubricato «Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati» l’art. 1, commi 125, 126 e 127, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 prevedono, a decorrere dall’anno 2018, un corrispondente obbligo di pubblicazione da parte di quei soggetti che ricevono i contributi. La presente sezione definisce le misure, i modi e le iniziative, volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Gli adempimenti previsti concernono principalmente:

- l’obbligo di pubblicazione delle informazioni obbligatorie di cui al D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”;
- l’indicazione dei soggetti responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento delle varie sottosezioni;
- l’indicazione delle fasi e dei tempi necessari per l’attuazione, il monitoraggio e l’aggiornamento delle azioni previste;
- il collegamento con il Piano della Performance.

## **§ 2 NOZIONE DI TRASPARENZA**

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della pubblica amministrazione. La Legge n. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge. Il D.Lgs. n. 33/2013 ha definito la trasparenza quale "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il D.Lgs. n. 97/2016, contenente disposizioni integrative e correttive della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, ha perseguito, da un lato, l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche; dall'altro, ha potenziato l'istituto dell'accesso civico, già previsto nell'originaria versione del D.Lgs. n. 33/2013, introducendo il c.d. accesso civico "generalizzato", riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Secondo l'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, "la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Prosegue la norma che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, ed integra il diritto ad una buona amministrazione concorrendo alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Quindi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, favorendo il controllo sociale sull'attività pubblica per mezzo di una sempre più ampia accessibilità e conoscibilità dell'operato dell'Ente. La trasparenza nella Provincia di Ascoli Piceno assume una duplice rilevanza: costituisce un obiettivo strategico primario e, nel contempo, la principale misura di contrasto alla corruzione amministrativa. Per il triennio 2019/2021 (in particolare, per l'annualità 2019) viene consolidato quanto già avviato in precedenza, salva l'introduzione, ove ritenuta opportuna, di specificazioni di dettaglio delle modalità attuative della trasparenza nell'azione amministrativa, in particolare riguardo al rispetto dei limiti legati alla privacy.

## **§ 3 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'A.N.AC. ha approvato le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ed ha rielaborato in una specifica mappa ricognitiva gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, recependo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016. Sulla base di tale deliberazione, sono indicati nell'Allegato 1, in corrispondenza di ogni obbligo di pubblicazione, i Settori responsabili e, di conseguenza, i Dirigenti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013. In particolare, ogni Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno è responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente". Pertanto, essi devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini del rispetto dei termini previsti per legge.

Nel 2018 si è iniziato il percorso per la revisione della struttura della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, in adeguamento alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 e dalla deliberazione A.N.AC. n. 1310/2016. Saranno date indicazioni puntuali ai Settori affinché vengano riportate in maniera corretta le informazioni nelle specifiche sottosezioni di Amministrazione Trasparente. L'allegato 1 del presente Piano, contenente l'elenco degli obblighi di pubblicazione, con l'indicazione, in corrispondenza di ciascuno di essi, del Settore e, dunque, del Dirigente responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei dati, resta sostanzialmente invariato rispetto a quello approvato per il triennio 2017 – 2019, salvo l'aggiornamento di seguito riportato:

con riferimento agli obblighi di pubblicazione relativi ad incarichi dirigenziali e di vertice di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, l'A.N.AC., con determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, aveva adottato "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", la cui efficacia è stata sospesa, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) ed f), del D.Lgs. n. 33/2013 (dati relativi a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale) per tutti i dirigenti pubblici, con la deliberazione A.N.AC. n. 382 del 12 aprile 2017 (integrata con le precisazioni contenute nel comunicato del Presidente del 17 maggio 2017). Con ulteriore comunicato del 7 marzo 2018, il Presidente dell'A.N.AC. ha sospeso anche l'obbligo di pubblicazione relativo al comma 1 ter, ultimo periodo, dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016 e riferito al dato sugli "emolumenti complessivi" percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica.

#### **§ 4 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD). Inoltre, con Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 il legislatore ha dettato disposizioni per l'adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento Europeo. Come osservato dall'A.N.AC. nell'aggiornamento 2018 al PNA, "l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1»". Pertanto, alla luce delle indicazioni fornite dall'A.N.AC. con l'Aggiornamento 2018 al PNA:

- Resta fermo che il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
- In ogni caso, e fermi restando il valore e la portata del principio di trasparenza, dunque, le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, devono verificare che sia previsto l'obbligo di pubblicazione.
- Anche in presenza di idoneo presupposto normativo, la pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679: liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.
- In particolare, si richiama l'attenzione ai principi di:
  - adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati);
  - esattezza ed aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
- Nella medesima direzione si ricorda che
  - l'art. 7 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione";
  - l'art. 6 D.Lgs. n. 33/2013 mira ad assicurare esattezza, completezza, aggiornamento ed adeguatezza dei dati pubblicati. Si rileva, inoltre, che il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti di supporto all'amministrazione nell'applicazione della normativa concernente la materia.



- La Provincia di Ascoli Piceno, con determina del Settore I – Servizio Segreteria Generale n. 136 del 02/08/2018 ha proceduto all’acquisizione del servizio di “AFFIANCAMENTO PRIVACY ED INCARICO DPO” e con Decreto del Presidente n. 98 del 04/09/2018, è stato designato RPD - Responsabile della protezione dati - (o DPO Data Protection Officer) esterno all’amministrazione l’Avv. Emanuele Florindi. Le indicazioni sopra riportate debbono essere prese particolarmente in considerazione con riferimento alla pubblicazione di:
  - curricula;
  - dichiarazioni dei redditi;
  - entità di corrispettivi e compensi;
  - provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera;
  - atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti beneficiari.

È comunque sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare categorie particolari di dati. Non è consentita la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati. Gli accorgimenti per la tutela dei dati personali sono rilevanti, non soltanto per le pubblicazioni su “Amministrazione Trasparente”, ma per qualsiasi pubblicazione sul sito istituzionale: in particolare, con riferimento agli atti amministrativi, decreti del Presidente, deliberazioni di Consiglio e determinazioni dirigenziali, che sono immediatamente pubblicati nell’Albo pretorio on line. Tutti gli atti amministrativi della Provincia di Ascoli Piceno sono pubblicati in formato integrale, pertanto, nella loro predisposizione, il Responsabile del procedimento deve tenere in debito conto i profili legati alla tutela dei dati personali trattati ed indicare le modalità di pubblicazione, esplicitando le eventuali limitazioni alla pubblicazione in formato integrale.

## **§ 5 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, i dati, le informazioni ed i documenti vengono, di regola, pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” direttamente dai soggetti responsabili dell’elaborazione degli stessi.

## **§ 6 VIGILANZA SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Nel delineare il sistema di controlli e sanzioni, si ricorda che i Dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni relative alle strutture di propria competenza ed il RPCT svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il controllo da parte del RPCT deve essere preceduto da un’attività di informazione e sensibilizzazione, in quanto deve essere privilegiato l’approccio preventivo e collaborativo rispetto al ricorso a misure sanzionatorie. L’obiettivo è quello di assicurare trasparenza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione

## **§ 7 ACCESSO CIVICO**

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha introdotto nell’ordinamento italiano un nuovo istituto giuridico il c.d. “diritto di accesso generalizzato”, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e l’attività delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti e i divieti di legge, senza che occorra la dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale per richiederne la conoscibilità. Con il modello introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per tutti gli atti ed i documenti della P.A., indipendentemente dal fatto che gli stessi siano oggetto di un obbligo di pubblicazione. Il nuovo sistema di trasparenza non è più finalizzato soltanto “a favorire forme diffuse di controllo sul

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ma, altresì, a "tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa", rendendo accessibili tutti i dati ed i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni attraverso due strumenti, da un lato, quello dell'accesso civico, già disciplinato al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, dall'altro lato, quello dell'accesso generalizzato, previsto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, così come introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016. Per effetto delle modifiche ed integrazioni di cui al D.Lgs. n. 97/2016, nell'ordinamento giuridico vengono a coesistere tre diverse tipologie di accesso:

□ l'accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., qualificato come diritto degli interessati a prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, previa adeguata motivazione e dimostrazione di avere "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso", riconosciuto nel rispetto delle posizioni dei controinteressati e con i limiti e le esclusioni previste dalla legge;

□ l'accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, ma circoscritto ai soli atti, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza da parte delle pubbliche amministrazioni degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge;

□ l'accesso civico "generalizzato", di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque, ma avente ad oggetto tutti i dati ed i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo il disposto dell'art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013.

L'A.N.AC., in attuazione a quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013, ha adottato, con Deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, le "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013". Nelle suddette linee guida, l'A.N.AC. suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del cosiddetto decreto trasparenza di adottare "nella forma di un apposito regolamento interno, una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione". Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con la circolare n. 2/2017 avente ad oggetto "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)", ha fornito alle amministrazioni pubbliche ulteriori chiarimenti operativi, riguardanti il rapporto con i cittadini, nonché la dimensione organizzativa e procedura interna, al fine di promuovere una coerente ed uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato. Per tutto quanto sopra, la Provincia di Ascoli Piceno nel corso del 2019 renderà fruibile tale istituto.